

INTERVENTO

Ma sul piano pratico i cambiamenti saranno pochi

IL PROBLEMA

La pronuncia della Consulta non aiuta a fare chiarezza sulla disciplina

di **Michele Tiraboschi**

Con la sentenza 176 del 10/14 maggio 2010 la Corte costituzionale è intervenuta sull'esatta ripartizione di competenze tra Stato e regioni nella regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante.

La Corte ritiene in contrasto con la Costituzione la possibilità, prevista dal Dl 112/2008, della creazione, da parte di contratti o accordi collettivi, di un autonomo canale di formazione esclusivamente aziendale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 maggio). Nel richiamare l'imprescindibilità del disposto del comma 5, articolo 49, la Corte ha voluto chiarire che anche l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale (che resta possibile) deve inserirsi in un percorso pre-determinato frutto, ex ante, dell'intesa tra regioni e parti sociali e verificabile, ex post, dall'attore pubblico e, segnatamente, dalle regioni chiamate a certificare gli esiti della formazione erogata al lavoratore. Viene quindi meno un autonomo "canale parallelo" ipotizzato dal legislatore con l'articolo 23 del Dl 112, che svincolava gli accordi e i contratti collettivi dai profili formativi dettati a livello regionale mediante una specifica intesa tra ogni singola regione e le parti sociali.

Poco o nulla cambia, almeno sul piano pratico, rispetto al percorso ipotizzato dal Dl 112/2008 posto che solo in pochi casi la regolamentazione del contratto di apprendistato è pienamente operativa ai sensi del comma 5, articolo 49, Dlgs 276/2003. Di certo non nelle regioni dove manca in radice una legge regionale (Calabria, Valle d'Aosta e Sicilia) o dove la legge regionale non è ancora stata implementa-

ta (Campania, Veneto, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Lombardia, provincia di Bolzano). In tutti questi casi rimangono operative le disposizioni di contratti e/o accordi collettivi stipulate ai sensi dell'articolo 49, comma 5-ter.

Peraltro, se è vero che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non sono rimessi integralmente ai contratti collettivi, come disponeva la no-

vella del 2008, è altrettanto vero che spetta comunque a detti contratti collettivi definire, in caso di formazione esclusivamente aziendale e ai sensi del nuovo comma 5-ter, sia i profili formativi sia la nozione di formazione esclusivamente aziendale determinando, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Ciò purché avvenga in una cornice regionale unitaria, rispetto all'apprendistato con formazione pubblica, secondo quando stabilito d'intesa tra regioni e parti sociali ai sensi del comma 5 dell'articolo 49. E, comunque, fermo restando l'obbligo delle 120 ore minime per anno e la presenza di un tutor aziendale (profili questi che, in virtù del comma 5-ter, qualche contratto, come quello del commercio, aveva ritenuto derogabili in sede di "canale aziendale").

Considerate le rilevanti e persistenti incertezze interpretative in materia, la Corte avrebbe in realtà potuto pervenire a soluzioni diverse e più attente all'obiettivo di risolvere, una volta per tutte, il rebus dell'apprendistato professionalizzante che, così, continuerà invece a muoversi in una cornice legale del tutto inadeguata senza offrire a lavoratori e imprese quelle certezze necessarie per il suo sviluppo e radicamento anche in alternativa alla diffusione di finti stage e di fittizie collaborazioni autonome a progetto che, indubbiamente, sollevano oggi minori problematiche e difficoltà di tipo qualificatorio e burocratico per le imprese.

Ciò che più lascia perplessi nella sentenza è il passaggio in cui la Corte sostiene che il legislatore del 2008 ha reso inoperante la regolamentazione regionale dell'apprendistato "senza alcun ragionevole motivo". Come se i tassi di disoccupazione giovanile, il precariato e la paralisi dell'apprendistato regionale non fossero ragioni sufficienti per aprire un canale parallelo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

